



CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.05.2022

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune di Racale istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Racale.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,8% annuo.
3. L'aliquota di cui al comma 2) è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata nell'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 – Esenzioni

1. Non viene prevista alcuna soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all' I.R.P.E.F. per i soggetti passivi di imposta

Articolo 7 – Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8 – Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF è il Responsabile del servizio finanziario.
2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del servizio finanziario può nominare un diverso responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 9 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.